



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ARGENTINA, FATTO A ROMA IL 12 SETTEMBRE 2016

Art. 3 (Accordo)

finanziari

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle propria normativa; b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie militari, a tutto il personale della Parte inviante che possa avere bisogno di assistenza sanitaria d'urgenza durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi di bilancio delle Parti.

Versione in vigore dal 17 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

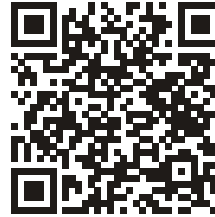
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016
Estremi	Legge 21 aprile 2021, n. 63
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-63-2021/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it